




Wienerberger

PROTOCOLLO INTERNO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D. LGS. 231/2001

EMMISSIONE		APPROVAZIONE			Stato delle revisioni	
Data	Funzione	Data	Funzione	Firma	numero rev.	data
28/06/2017	CDA	28/06/2017	CDA			

Sommario

1 INDIVIDUAZIONE DELLA AREE A RISCHIO NELL' AMBITO DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO.....	3
2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA	4
2.1 DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI.....	5
2.2. PREPOSTO	6
2.3 RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	7
2.4 ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO E ANTINCENDIO	7
2.5 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	7
2.6 MEDICO COMPETENTE	8
2.7 LAVORATORI	8
3 RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	8

	MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	Pag. 3 di 9
	PROTOCOLLO INTERNO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	

1 INDIVIDUAZIONE DELLA AREE A RISCHIO NELL'AMBITO DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO

Il presente protocollo si riferisce ai comportamenti posti in essere da coloro i quali, all'interno della Wienerberger S.p.a., sono incaricati a dare attuazione, a tutti i livelli, alle norme interne ed esterne adottate in materia di salute e sicurezza su tutti i luoghi di lavoro.

Lo scopo è che tutti gli incaricati adottino quelle regole di condotta tali da evitare il verificarsi dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001.

A questo proposito giova ricordare che i reati inseriti e previsti all'art. 25 septies del decreto legislativo 231/2001 derivano dall'entrata in vigore del T.U. 81/2008 "attuazione dell'articolo 1 della legge 3/8/2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che ha riformato, riunito, armonizzato, anche abrogandole, le disposizioni dettate da precedenti normative al fine di adeguare la legge alla evoluzione della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro. Tale testo contiene, all'articolo 30, uno specifico richiamo ai modelli di organizzazione e gestione al fine di ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; per questo motivo, il modello deve contenere:

- Il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- Le attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- Le attività di natura organizzativa (quali emergenze, primo soccorso ecc.);
- Le attività di sorveglianza sanitaria;
- Le attività di formazione ed informazione dei lavoratori;
- Le attività di vigilanza (con riferimento alle procedure e istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori);
- La acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- Le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In considerazione del fatto che lo stesso articolo del T.U. considera non solo che il modello organizzativo preveda idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività previste, ma anche una articolazione di funzioni aziendali che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, la Wienerberger ha ritenuto opportuno adottare un sistema di controllo conforme ai requisiti del British Standard OHSAS 18001:2007 soddisfacendo, in questo modo, i requisiti stessi dell'articolo 30 comma 5 del T.U. stesso.

Partendo da questo presupposto, in linea generale agli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori dell'azienda sarà vietato:

- adottare comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, possano configurare le ipotesi di reato previste dall'art. 25 septies del decreto
- adottare comportamenti che, sebbene, siano tali da non costituire in sé ipotesi di reato previste dal decreto, possano comunque diventarlo
- utilizzare la società allo scopo di consentire o agevolare la commissione di reati previste dal decreto.

In occasione dell'espletamento delle proprie funzioni, gli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori dell'azienda, oltre a quanto previsto dal modello, devono essere a conoscenza ed attuare i principi contenuti anche dal Codice Etico dell'azienda e dal manuale MSGI interno (comprensivo di procedure ed istruzioni di lavoro); per questo motivo tali funzioni dovranno:

- promuovere ed attuare ogni iniziativa volta a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei dipendenti che prestano la loro attività a favore dell'azienda, così come dei terzi che collaborano in qualsiasi modo con la società stessa
- provvedere al costante aggiornamento delle norme interne alla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- sviluppare e mantenere un rapporto di costruttiva collaborazione con le istituzioni pubbliche addette alle attività di controllo in tema di salute e sicurezza sul lavoro
- sviluppare programmi di formazione e informazione specifici sulle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro in base alle singole funzioni aziendali e controllare che tutti i dipendenti ne possano usufruire e partecipare

	MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	Pag. 4 di 9
	PROTOCOLLO INTERNO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	

- effettuare periodiche attività di controllo sulla effettiva applicazione delle procedure adottate in tema di salute e sicurezza sul lavoro
- sviluppare ed applicare la cooperazione e il coordinamento, qualora se ne presenti la situazione, tra le attività proprie dell'azienda, quelle dell'azienda appaltante e quella delle aziende subappaltatrici.

L'analisi dell'attività aziendale ha sottolineato che le aree più a rischio, ai fini dei reati previsti dal decreto legislativo 231/2001, risultano essere:

- i quattro siti produttivi di Bubano, Feltre, Terni e Gattinara (e le relative problematiche connesse quali le attrezzature di lavoro gli impianti, i dispositivi di protezione individuale ecc.);
- gestione delle emergenze;
- sorveglianza sanitaria;
- formazione, informazione, addestramento del personale.

Tenuto conto delle aree a rischio descritte, la Wienerberger S.p.a. dovrà continuare a:

- organizzare le risorse umane dell'azienda in termini di competenze individuali con le relative responsabilità
- indicare le risorse necessarie per progettare e realizzare quegli interventi di natura tecnica, organizzativa e gestionale finalizzati ad ottenere un miglioramento continuo del livello di sicurezza
- promuovere ed incentivare l'attività di informazione, formazione, addestramento ed aggiornamento dei dipendenti al fine di aumentare la responsabilizzazione e la competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
sensibilizzare tutti i fornitori e i collaboratori esterni in genere affinché adottino idonei comportamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- porre attenzione a tutte le indicazioni provenienti dai dipendenti di qualunque livello atte a promuovere o a migliorare il livello di salute e sicurezza sul lavoro.

2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Per rispondere agli obiettivi prefissati, la società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa vigente nell'ottica di eliminare o quanto meno ridurre il più possibile i rischi lavorativi dei lavoratori; questa struttura prevede i seguenti soggetti qualificati:

- Datore di lavoro

(al vertice della struttura organizzativa si trova il datore di lavoro inteso come all'art. 2 del T.U. come soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori o come soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la loro attività. All'interno dell'Impresa Wienerberger s.p.a. il soggetto inteso come datore di lavoro è il legale rappresentante)

- Dirigenti

(i dirigenti sono quei soggetti che in ragione delle loro competenze professionali e poteri gerarchici e funzionali attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa)

- Delegati Funzionali Sicurezza e Salute

(Sono Responsabili con delega per la Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro dei siti produttivi aventi il compito di sovrintendere e garantire con l'ausilio del RSPP il rispetto della Normativa sulla Salute e Sicurezza e delle regole gestionali ed operative in materia definite dalla Wienerberger, anche attraverso attività di verifica e vigilanza sull'operato dei suddetti Soggetti/funzioni preposte alla gestione degli di Salute e Sicurezza)

- Preposti e Sorveglianti di cava

(i preposti sono quei soggetti che in relazione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa)

- Direttore responsabile di cava

(nell'ambito della struttura organizzativa è presente un Direttore Responsabile di Cava (potrà essere nominato anche un professionista esterno) in possesso delle capacità e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro; avrà il compito di sovrintendere e garantire il rispetto del Progetto di Coltivazione, della Normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle regole gestionali ed

	MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	Pag. 5 di 9
	PROTOCOLLO INTERNO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	

operative in materia definite dalla Wienerberger Spa , anche attraverso attività di verifica e vigilanza sull'operato dei suddetti Soggetti/funzioni preposte alla gestione degli aspetti di salute e sicurezza;)

- Responsabile e addetti al servizio protezione e prevenzione

(nell'ambito della struttura organizzativa è presente il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, costituito dal complesso di persone che hanno il compito di porre in essere l'attività di protezione e prevenzione dai rischi per i lavoratori. Il datore di lavoro ha provveduto, nel rispetto della normativa vigente, ad incaricare un responsabile, scelto in base alle capacità e ai requisiti previsti dalla normativa.)

- Addetto al primo soccorso

(l'addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati i compiti di primo soccorso ed assistenza sanitaria di emergenza. All'interno dell'azienda il datore di lavoro ha provveduto alla nomina di un numero di addetti al primo soccorso adeguato alla struttura e alle attività svolte attraverso la formazione specializzata svolta da società esterna e con rilascio di apposita certificazione.)

- Addetto alla prevenzione incendi

(l'addetto alla prevenzione incendi è il soggetto cui sono assegnati i compiti connessi alla prevenzione degli incendi e gestione delle emergenze. All'interno dell'azienda, e per ogni sito produttivo, il datore di lavoro ha provveduto alla nomina di un numero di addetti alla prevenzione incendi adeguato alla struttura e alle attività svolte attraverso la formazione specializzata svolta da società esterna e con rilascio di apposita certificazione.)

- Rappresentante per i lavoratori della sicurezza

(il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto eletto o designato dai lavoratori che svolge le funzioni previste dalla normativa vigente. All'interno dell'azienda il datore di lavoro, visto l'esito della votazione dei lavoratori, ha provveduto ad incaricare un numero di rappresentanti per i lavoratori della sicurezza adeguato alla struttura e alle attività svolte attraverso la formazione specializzata svolta da società esterna e con rilascio di apposita certificazione.)

- Medico competente

Il medico competente è la persona che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria nonché di tutti i compiti che sono previsti dalla normativa vigente. Il datore di lavoro ha provveduto alla nomina di un medico competente per l'azienda, di provenienza esterna alla società, con apposita lettera di incarico.

2.1 DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI

In coerenza con l'assetto organizzativo, la società ha definito i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro per tutte le funzioni descritte nel comma precedente; all'interno di questo settore assume rilevanza anche la posizione dell'Organismo di Vigilanza e Controllo che, tra le proprie funzioni, svolge alcuni specifici controlli. I compiti e le responsabilità indicati di seguito per tutte le funzioni sono descritti nello specifico nelle procedure del manuale MSGI.

Il Datore di lavoro deve:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi attraverso l'elaborazione del DVR redatto in conformità con la normativa vigente;
- effettuare la valutazione di tutti i rischi attraverso l'elaborazione del DSS e del DSS coordinato per la gestione delle cave in conformità alla normativa vigente;
- designare l'RSPP;
- provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi alla normativa vigente e siano sottoposti a regolare pulizia onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- provvedere affinché gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli siano sottoposti a regolare manutenzione e a controllo del loro funzionamento;
- provvedere affinché le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottati dalla società siano adeguati, rispetto ai fattori di rischio presenti, anche attraverso la definizione dei compiti e delle responsabilità e al costante monitoraggio;
- garantire, nell'ambito dell'attività, il rispetto delle norme vigenti in materia di uso dei dispositivi di protezione individuale.

	MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	Pag. 6 di 9
	PROTOCOLLO INTERNO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	

Il Datore di lavoro, di concerto con i Dirigenti, deve:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria come previsto dalle normative vigenti;
- nominare gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi e in generale della gestione delle emergenze;
- garantire, nell'ambito dei cantieri temporanei e mobili, il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza;
- tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza in occasione dell'affidamento dei compiti;
- fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito anche il parere del medico competente e del RSPP;
- prendere le misure adeguate affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto le necessarie istruzioni possano accedere alle zone che li espongono ad un rischio specifico;
- richiedere l'osservanza da parte di ogni singolo lavoratore delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, abbandonino il posto o la situazione pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischio di pericolo grave circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di prevenzione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento come previsto dalle normative vigenti;
- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave salvo eccezione debitamente motivata da tutela della salute e sicurezza;
- consentire ai lavoratori, mediante i RLS l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione;
- consegnare ai RLS su richiesta di questi per l'espletamento della loro funzione, copia del DVR del DSS e del DSS coordinato;
- prendere provvedimenti appropriati per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, i dati relativi all'infortunio che comporti un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; tali dati dovranno essere comunicati anche all'OVC;
- consultare i RLS nei casi prescritti dalla normativa vigente;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro nonché per il caso di pericolo grave ed immediato;
- nell'ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto e subappalto, munire i lavoratori di apposito tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e dei dati del lavoratore e del datore di lavoro;
- convocare la riunione di cui all'art. 35 del T.U. e art 8 D.Lgs 624/96;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro;
- comunicare all'INAIL i nominativi dei RLS;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il giudizio di idoneità.

Il Datore di lavoro, inoltre, deve fornire all'RSPP e al medico competente le informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro e alla programmazione delle attività preventive e protettive, alla descrizione dei processi produttivi, ai dati relativi alle malattie professionali, ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

2.2. PREPOSTO

Il Preposto deve:

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell'uso dei dispositivi di protezione individuale e, in caso di inosservanza di informare i superiori diretti;
- verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che presentano un rischio specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo abbandonino il posto di lavoro;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi dal richiedere al lavoratore di riprendere la sua attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

	MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	Pag. 7 di 9
	PROTOCOLLO INTERNO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	

- segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale sia ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro; qualora il datore di lavoro o dirigente non si attivi entro un tempo congruo, il preposto può fare segnalazione all'OVC;
- frequentare i corsi di formazione programmati dalla società.

2.3 RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli addetti devono:

- individuare e valutare i fattori di rischio, individuare le misure per la sicurezza e la salute degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente e in base alla conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare le misure preventive e protettive di cui al DVR e i relativi sistemi di controllo;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di formazione per i lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di salute e sicurezza e partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 del T.U. e art 8 D.Lgs 624/96 ;
- monitorare costantemente la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2.4 DIRETTORE RESPONSABILE DELLA CAVA

Il Direttore responsabile della cava nel rispetto della normativa vigente (D.lgs 624/96) deve:

- osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- deve essere laureato in ingegneria o geologia ed abilitato all'esercizio della professione;
- sottoscrive il DSS e il DSS coordinato;
- nella pianificazione dell'attività lavorativa attua quanto previsto dal DSS e dal DSS coordinato.
- funzioni di attuazione circa il controllo e monitoraggio degli eventi critici con potenziali effetti incidentali e/o infortunistici nei luoghi di lavoro.

2.4 ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO E ANTINCENDIO

Gli Addetti al pronto soccorso e all'antincendio devono:

- adempiere correttamente ai propri compiti in relazione alle mansioni loro destinate;
- garantire nell'ambito delle loro attività il rispetto delle procedure concernenti il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei posti di lavoro.

2.5 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve:

- accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
- essere consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al servizio protezione e prevenzione, degli addetti al primo soccorso e dell'antincendio, del medico competente;
- essere consultato in merito alla formazione e all'addestramento del personale;
- ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative;
- ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ricevere una formazione adeguata;
- promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalla autorità competenti;
- partecipare alla riunione di cui all'art. 35 del T.U. e art 8 D.Lgs 624/96;
- formulare proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dei rischi; adottate dal Datore di lavoro non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza durante il lavoro su sua richiesta ricevere copia del DVR;

	MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	Pag. 8 di 9
	PROTOCOLLO INTERNO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	

- rispettare le disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e del segreto industriale in merito alle informazioni ricevute nel DVR;
- svolgere le proprie funzioni come stabilito dal C.C.N.L. di riferimento;
- disporre del tempo necessario per l'espletamento della sua funzione senza perdita di retribuzione, dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni assegnategli e non deve subire pregiudizio per lo svolgimento della sua attività.

2.6 MEDICO COMPETENTE

Il medico competente deve svolgere le proprie funzioni in base a quanto prescritto dalla sezione V del D. Lgs. 81/08.

2.7 LAVORATORI

I lavoratori devono:

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente, al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolosi cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave ed imminente dandone notizia al RLS; qualora il datore di lavoro, il dirigente o il preposto non si attivino entro un termine congruo per rimediare alle condizioni segnalate, il lavoratore dovrà inoltrare la segnalazione all' OVC;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle normative vigenti o disposti dal medico competente.

3 RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In merito al settore della sicurezza e salute sul lavoro, il ruolo dell'OVC è estremamente importante in quanto detto organismo deve, in linea generale:

- vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esaminare le segnalazioni concernenti le violazioni delle procedure aziendali così come le segnalazioni delle eventuali deficienze, inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro o dei dispositivi di protezione oppure delle situazioni di pericolo connesse alla salute e sicurezza sul lavoro;
- proporre al consiglio di amministrazione o alle funzioni aziendali competenti gli aggiornamenti del sistema aziendale adottato in tema di salute e sicurezza sul lavoro che si rendessero necessari a seguito di inadeguatezze riscontrate o a seguito di modifiche o cambiamenti della struttura organizzativa della società o della legislazione vigente;
- ottenere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza del lavoro, in particolare della riunione di cui all'art. 35 del T.U. e art 8 D.Lgs 624/96, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro accaduti ai lavoratori della società;
- comunicare al consiglio di amministrazione i risultati della propria attività di controllo attraverso la relazione prevista dal documento interno "Organismo di vigilanza e controllo".

La Wienerberger S.p.a., come già indicato nei paragrafi precedenti, ha implementato il proprio sistema di gestione esistente di salute e sicurezza sul lavoro attraverso un sistema di gestione delle problematiche connesse a questa delicata

	MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	Pag. 9 di 9
	PROTOCOLLO INTERNO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	

materia conforme ai requisiti previsti dagli elevati standard di qualità indicati dalla norma British Standard OHSAS 18001:2007.

L'OVC, in considerazione della natura dell'attività dell'azienda, effettuerà l'attività di monitoraggio della funzionalità complessiva del sistema adottato e potrà predisporre anche un sistema disciplinare apposito per le violazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal C.C.N.L. di categoria. Pertanto, assume particolare rilevanza il flusso informativo da e per l'OVC al fine di prevenire qualsiasi rischio relativo alla salute e sicurezza sul lavoro.

La Wienerberger S.p.a., attraverso il costante monitoraggio effettuato dall'OVC, potrà in qualsiasi momento integrare i principi e le procedure aziendali esistenti.

Per lo svolgimento delle attività di formazione e addestramento relativa a particolari incarichi (ad esempio prevenzione incendi, pronto soccorso ecc.), l'azienda potrà avvalersi di società specializzate in materia; per quanto riguarda, invece, i formatori interni che si occuperanno della diffusione all'interno dell'azienda delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'impresa incentiverà la partecipazione di questi ultimi a corsi specifici e di aggiornamento in materia.

A completamento dell'attività di formazione dei dipendenti sono previste delle verifiche individuali e/o collettive; tali verifiche possono consistere in questionari, esercitazioni pratiche, relazioni, colloqui ecc.

Le risorse economiche impiegate per il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro sono finalizzate ad attuare una strategia che pone in primo piano, la prevenzione come elemento per diminuire i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; a tale proposito, verrà attuato un piano di durata annuale o pluriennale, revisionabile in qualunque momento, dell'utilizzo di tali risorse per questo obiettivo.